



**COMUNE DI MORANO SUL PO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 20 Del 12-02-2018

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.  
TRIENNIO 2018/2020.**

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 17:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>FERRARI LUCA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>TOSI MAURA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MARCHESINI OMAR</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FERRARI LUCA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SUTERA DOTT.SSA GIOVANNA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	N		

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. 267/2000 e dal D. Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

VISTI:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo in particolare che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale.
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale.
- l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa.
- l'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i..
- l'art 9, comma 28, del D. L. 78/2010 che impone agli enti locali di far ricorso al lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
- l'art 11, comma 4bis, della L. 11/08/2014 n. 114 di conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90, che al citato articolo 9, comma 28, è stato inserito il periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

- l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come riformulato dall'articolo 49 della Legge n. 133/2008 che stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, pur con talune deroghe, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo Decreto.

DATO ATTO:

Che l'1/10/2016 è cessata dal servizio per collocamento a riposo a domanda l'unica addetta all'Area Economico Finanziaria di categoria D, posizione economica D3.

Che nel determinare il piano assunzioni 2018- 2020 a copertura del personale cessato nel 2016 si è tenuto conto delle disposizioni normative attualmente vigenti e precisamente:

L'art 557-quater della Legge n. 296/2006 e s.m.i. che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e cioè dal 2014.

L' art. 3, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014:

- Comma 5: "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. Pertanto, è consentito di effettuare il turnover in base alla spesa del personale cessato l'anno precedente (budget annuale), ed è previsto che il calcolo delle facoltà assunzionali a disposizione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno debba essere effettuato ricomprendendo anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali inutilizzate provenienti dagli esercizi precedenti, nel limite temporale dell'ultimo triennio, da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.
- Comma 5-quater: "Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite

del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015"; il presente comma è disapplicato, con riferimento agli anni 2017 e 2018, dall'art. 1, comma 228 della Legge 28/12/2015, n. 208, mentre è fatto salvo per l'anno 2016.

L' art. 1, comma 228 (primo periodo), della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) , che prevede: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2018, 2019 e 2020 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

L'art. 16 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. n. 160 del 7 agosto 2016:

- comma 1 che ha operato l'abrogazione della lett. a) dell'art. 1, c. 557 della L. 27/12/2006, n. 296 con conseguente eliminazione dell'obbligo di procedere alla riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- comma 1-bis che, ai Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, che abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello ammesso per gli Enti locali in condizione di dissesto sulla base del rapporto medio dipendenti/popolazione per la corrispondente fascia demografica, è consente un turn-over al 75% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, in luogo del 25% già previsto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015) con riferimento al personale non dirigente, per il triennio 2018-2020; comma 1-ter che consente la riattivazione delle procedure di mobilità volontaria per i Comuni e le Città metropolitane situati nelle Regioni ove sia stato ricollocato almeno il 90% del personale soprannumerario delle province;
- il comma 1-quater che stabilisce l'esplicita esclusione dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009) degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL.

L' art 9, comma 28, DL 78/2010 che prevede: "gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. *Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.*

VISTO il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 10/10/2016 che consente agli enti locali della Regione Piemonte di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 234 della legge n. 208/2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente; si precisa inoltre che "le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente, tenuto anche conto di quanto previsto, in materia di mobilità, dall'art. 16, comma 1-ter, del dl 113/2016".

**CONSIDERATO:**

Che, a seguito di attenta valutazione del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14, commi da 25 a 31 della Legge n. 122/2010, questa Amministrazione, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa sopra richiamata, ritiene opportuno nel triennio 2018/2020 di procedere nell'anno 2018:

- a) all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato nell'Area Amministrativa-Contabile di un dipendente di categoria C, mediante procedura concorsuale;
- b) di avvalersi, durante il periodo di espletamento delle concorsuali, dell'istituto del lavoro flessibile tramite la somministrazione lavoro di cui all'art 30 del D. Lgs 81/2015.

**ATTESO:**

Che il Comune di Morano sul Po è soggetto alle disposizioni sul rispetto del patto di stabilità.

Che ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della citata legge n. 296/2006 e s.m.i. a decorrere dall'anno 2014 la spesa di personale deve essere inferiore al valore medio della stessa spesa nel triennio 2011-2013.

Che il valore medio della spesa di personale per il triennio 2011/2013 è pari ad € 269.573,16 come dai seguito dettagliato:

**CALCOLO VALORE MEDIO SPESA DI PERSONALE  
TRIENNIO 2011/2013**

Anno	Spesa di personale
2011	299.248,12
2012	278.520,64
2013	230.951,91
<b>Valore medio</b>	<b>269.573,16</b>

Che questo Comune rientra nella fattispecie di cui al comma 1-bis dell'art. 16 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. n. 160 del 7 agosto 2016, avendo una popolazione residente al 31.12.2017 di 1.427 abitanti e un rapporto dipendenti/popolazione di 1/238 ad abitanti in luogo di 1/123 fissato dal D.M. 24.07.2014.

Che il comune di Morano sul Po non ha avuto spesa per lavoro flessibile nell'anno 2009 né nel triennio 2007/2009.

Che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie Locali, con la deliberazione n. 1/2017 consente, in assenza di spesa storica per lavoro flessibile, di definire, sulla base delle effettive esigenze strettamente necessarie un nuovo limite di spesa che dovrà essere poi rispettato anche per gli anni futuri.

Che la spesa per lavoro flessibile da sostenere nell'anno 2018, sulla base dei calcoli effettuati, dovrebbe ammontare ad € 21.000,00 pari ai costi che l'amministrazione deve sostenere per il ricorso all'istituto della somministrazione lavoro.

Che il ricorso al lavoro flessibile nell'anno 2018 rispetta il vincolo di cui al già citato comma 557 della L. 266/2006 in termini di riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio della stessa complessivamente sostenuta nel triennio 2011/2012/2013.

**PRECISATO:**

Che questo Comune non ha resti assunzionali alla data di redazione del presente atto.

Che le risorse relative alle capacità assunzionali per l'anno 2018 utilizzabili per nuove assunzioni dall'esterno sono compatibili con il disposto percentuale pari al 75% della spesa sostenuta nell'anno 2016;

Che le spese di personale, come definite dall'art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, coerentemente alle acquisizioni di personale contemplate nel presente atto subiscono la seguente variazione nel corso del triennio 2018-2020 relativamente all'anno 2018.

TOTALE SPESA ANNO 2017 € 195.041,06.

SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013 € 269.573,16.

VISTO il prospetto nel quale è riportato il programma del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2018/2020.

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio in considerazione.

DATO ATTO che sarà data informazione alle R.S.U., ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. dell'01.04.1999.

VISTA l'attestazione dell'Organo di Revisione in ordine al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale per gli anni considerati, depositata agli atti.

RICHIAMATO altresì l'art. 33, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011, e verificato che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria.

CONSIDERATO che l'atto di cui trattasi non è stato oggetto di informativa alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01.04.1999, come confermato dall'art. 3 del CCNL 22.01.2004 e ribadito dall'art. 6 del D. Lgs. nr. 165/2001.

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Comunale.

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge.

### **DELIBERA**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di dare atto che al momento non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria.

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Programma di fabbisogno del personale dell'Ente e Assunzionale per il triennio 2018/2020, come da prospetto sub. A) e sub B), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale.

Di dare atto che il presente programma del fabbisogno è adottato calcolando la spesa in conformità con la normativa vigente.

Di dare atto che il provvedimento di impegno di spesa e la relativa copertura verranno acquisiti in occasione dell'avvio delle procedure di assunzione.

Di dare atto che il presente programma sostituisce tutti i piani di programmazione del fabbisogno del personale precedentemente approvati da questa Amministrazione.

Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

## **Successivamente**

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e smi.

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to FERRARI LUCA

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L.gs n.267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in ordine alla regolarità tecnica.

Morano sul Po, li 12-02-2018

Il Segretario Comunale  
F.to SUTERA DOTT.SSA GIOVANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to FERRARI LUCA

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SUTERA DOTT.SSA GIOVANNA

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.20 DEL 12-02-2018**

Morano sul Po, li 05-03-2019

Il Segretario Comunale  
F.to SUTERA DOTT.SSA GIOVANNA

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. n.267/2000).

Morano sul Po, li 05-03-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SUTERA DOTT.SSA GIOVANNA

---

**CERTIFICATO ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.02.2018

[ ] per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134-4° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

Morano sul Po, li 05.03.2019

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SUTERA DOTT.SSA GIOVANNA